

(N. 994)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(SEJNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**  
(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**  
(VANCNI)

e col **Ministro dell'industria e commercio**  
(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1950

Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i problemi che attendono una adeguata e sollecita risoluzione, in dipendenza della situazione del mercato vinicolo, particolare importanza assume quello della utilizzazione dei vini di bassa gradazione o acescenti e dei vinelli, per impedire che questi, dopo manipolazioni consentite o no, possano essere immessi al consumo, aggravando, così, la situazione già preoccupante del settore vinicolo.

Sta di fatto che negli anni decorsi rilevanti quantitativi venivano impiegati per la produzione di aceto commestibile; oggi, invece, siffatto impiego si è notevolmente ridotto giacchè l'abusiva preparazione di aceti per diluizione di acido acetico e per aggiunta, agli aceti di vino, di acido acetico, esercita una concorrenza insostenibile per gli aceti genuini.

È pur vero che l'impiego di acido acetico nella preparazione degli aceti commestibili

è categoricamente vietato dalle disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e all'articolo 68 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361. Nondimeno, a causa della mancanza di un metodo analitico che consenta di accertare inequivocabilmente la frode, e della facilità con cui può compiersi la frode stessa, non riesce, in pratica, possibile perseguire il sofisticatore.

Pertanto, in considerazione della necessità di intervenire sollecitamente, si è predisposto l'unito disegno di legge che prevede, all'articolo 1, la istituzione dell'obbligo di immettere al consumo gli aceti, confezionati in bottiglie di determinata capacità recanti indicazioni riguardanti la Ditta produttrice.

Tale disposizione è fondamentale giacchè con essa il prodotto viene ad essere — per così dire — personalizzato ed il produttore e il commerciante assumono una responsabilità diretta per la qualità del prodotto stesso, mentre il consumatore è in grado di scegliere il prodotto di cui è abituato ad apprezzare la qualità. La vendita dell'aceto al dettaglio viene resa comoda e possibile anche nei nu-

merosi negozi che oggi non la effettuano ed il consumatore è meglio difeso contro la frode.

Le attrezzature necessarie per tale confezione sono alla portata anche dei piccoli produttori e distributori; l'aumento del prezzo dell'aceto, che ne deriva, è lieve; il prodotto si conserva meglio.

Con gli articoli 2, 3 e 4 si stabiliscono norme riguardanti l'applicazione di tale obbligo. Con l'articolo 5 si estende il divieto di detenere acido acetico, per ovvie ragioni, anche ai locali destinati alla produzione di conserve alimentari.

Per l'articolo 6 i trasporti di acido acetico debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, valendosi di bollettari numerati forniti dalla Camera di Commercio competente per territorio. Tale norma non si applica per le minute vendite effettuate dalle farmacie (articolo 7).

La disposizione di cui all'articolo 6 darà modo, con un sistema non gravoso, di poter controllare i movimenti di acido acetico.

Gli articoli 8, 9 e 10 si riferiscono alla applicazione delle disposizioni predette ed alle penalità contro i trasgressori.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'aceto può essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacità non superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la asportazione del suggello stesso.

Sui recipienti dovrà essere applicata una etichetta che rechi, oltre alla indicazione « aceto di vino » le seguenti precisazioni:

a) nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede;

b) indirizzo dello stabilimento ove l'aceto è stato prodotto, adottando la dicitura: « prodotto nello stabilimento di ... » seguito dal nome della località di produzione. Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produ-

zione coincidono si farà luogo alla dicitura: « Sede e stabilimento di produzione in ... » seguito dall'indirizzo della località;

c) quantità del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica così espressa: « contenuto netto litri ... a gradi ... di acidità ».

Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e larghezza non inferiori a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera a) e non inferiori a 2 millimetri per le altre.

### Art. 2.

Le capacità dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litro uno, litri 0,500, litri 0,100.

È ammessa la tolleranza di non oltre il tre per cento del limite del contenuto indicato nella etichetta.

## Art. 3.

È consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa Ditta;

b) dagli stabilimenti di produzione a stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni.

Sui recipienti dovranno, tuttavia essere apposte le indicazioni cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1.

## Art. 4.

Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

## Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, viene sostituito con il seguente:

« L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell'articolo 19 del regio decreto-legge, n. 2033 e del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato articolo 19 ».

## Art. 6.

I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, la entità del carico, il destinatario.

La suddetta bolletta deve essere staccata da un bollettario a madre e figlia.

Il bollettario deve essere conservato dal produttore o dal commerciante almeno per quattro mesi dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico, è conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione.

Il suddetto bollettario, a madre e figlia, prima dell'uso deve essere vidimato dal Segretario della Camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli.

La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa.

## Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le minute vendite effettuate dalle farmacie.

## Art. 8.

La vigilanza amministrativa per quanto concerne l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed a quello dell'Industria e del Commercio, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri delle finanze e dell'interno previste dall'articolo 41 e seguenti del Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

## Art. 9.

Ai trasgressori della presente legge si applicano le sanzioni previste nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nel regolamento di applicazione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 e nelle successive disposizioni modificative o integrative.

## Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 entreranno in vigore dopo quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.